

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

PROGETTO Ve.S.T.A

Verso Servizi Territoriali Accoglienti

(PROG-336)

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi
annualità 2016/2018

**Interazione tra i due sistemi di accoglienza:
per vittime di tratta e richiedenti asilo,
anche minori.**

avv. Alessandra D'Angelo - ASGI





UNIONE
EUROPEA



FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 - 2020

I. Il fenomeno della tratta degli esseri umani

- Definizione
- Dati statistici

II. Contesto normativo: il sistema di tutela delle vittime di tratta

- Internazionale
- Europeo
- Nazionale
- Regionale

III. Le vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale

- Norme specifiche per le richiedenti asilo vittime di tratta
- Identificazione delle vittime
- Referral
- Protocollo d'intesa tra la Commissione territoriale e gli enti del sistema antitratta

IV. I minori vittime di tratta





UNIONE
EUROPEA



Tratta degli esseri umani

il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o accattonaggio, sfruttamento di attività illegali (borseggio, traffico di stupefacenti), il prelievo di organi, l'adozione illegale internazionali o il matrimonio forzato.





UNIONE
EUROPEA



➤ **L'azione**

reclutamento, trasporto, accoglienza;

➤ **I mezzi**

l'uso di minacce o della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una **posizione di vulnerabilità** della vittima → **IRRILEVANZA** del **CONSENSO** della vittima;

➤ **Il fine**

lo sfruttamento della vittima (sfruttamento sessuale o lavorativo; schiavitù; il prelievo di organi; accattonaggio; attività illecite; adozioni; matrimoni forzati).





UNIONE
EUROPEA



Traffico dei migranti


- **accordo** tra il migrante ed il trafficante:

il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico (trasporto e ingresso).

Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o per tappe, per proseguire il viaggio.



- la **relazione** tra il migrante e il trafficante **cessa con l'arrivo** del migrante a destinazione o dove stabilito.

Al contrario le vittime di tratta devono ripagare il debito contratto una volta giunte in Italia (attraverso il proprio sfruttamento)





La tratta di esseri umani è la seconda attività
illecita più redditizia a livello mondiale




Progetto cofinanziato da




UNIONE
EUROPEA



Triennio 2010 – 2012 in Europa:
30.146 Vittime registrate, di cui 6.572 in Italia







UNIONE
EUROPEA



Attività di sfruttamento





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo...

➤ Internazionale

- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo 2000)
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 2005), ratificata con Legge 108/2010

➤ Europeo

- Dir. EU 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani
- Dir. EU 2011/36 Prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

➤ Nazionale

- D. Lgs. 24/2014 Attuazione della direttiva 2011/36/UE
- Legge 228/2003 Misure contro la tratta di persone
- Art. 18 D. Lgs. 286/98 Soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 27 D.P.R. 394/99) e PNA

➤ Regionale

- Finanziamento regionale per le vittime della tratta - Piemonte in Rete contro la Tratta 2016
- Fondo POR FSE per tirocini lavorativi per vittime di grave sfruttamento e tratta 2016 - 2018





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo internazionale

Protocollo di Palermo del 2000

Art 3: definizione di tratta

Misure di tutela della vittima:

- specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime (**assistenza medica, psicologica**)
- predisposizione di alloggio adeguato (**assistenza materiale e protezione**)
- **consulenza** sui propri diritti
- opportunità di **impiego e di istruzione**
- possibilità di un **risarcimento** dei danni subiti dalla vittima





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo internazionale

Convenzione di Varsavia del 2005

- meccanismi per **identificare le vittime di tratta**
- **personale formato e qualificato** tra le autorità
- Supporto e assistenza alla vittima non subordinato alla sua volontà di testimoniare
- **periodo di riflessione** di almeno 30 giorni
- **titolo di soggiorno rinnovabile**





UNIONE
EUROPEA




Contesto normativo europeo

Direttiva EU 2011/36

- prevenzione e repressione della tratta di esseri umani
 - amplia la definizione di sfruttamento ai fini di tratta
 - inasprimento del trattamento sanzionatorio
 - sequestro e confisca dei proventi della tratta

- protezione delle vittime
 - **posizione di vulnerabilità → la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva se non cedere all'abuso di cui è vittima**
 - **irrilevanza del consenso della vittima**
 - non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall'essere state oggetto di tratta
 - assistenza e sostegno alle vittime (accoglienza; periodo di riflessione; informazione sui diritti; risarcimento)





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo europeo

La Strategia dell'Unione Europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)

- individuare, proteggere e assistere le vittime della tratta
- intensificare la prevenzione della tratta di esseri umani
- potenziare l'azione penale nei confronti di trafficanti
- migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti interessati e la coerenza delle politiche
- aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri umani e dare una risposta efficace.






Contesto normativo nazionale

Fattispecie penali

- Art. 600 cp - Riduzione o mantenimento in schiavitù
- Art. 601 cp - Tratta degli esseri umani
- Art. 3 della Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' (Art. 600 c.p.)

è la condotta volta a esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a ridurre o mantenere una persona in uno **stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali** ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata **mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.**

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

TRATTA DI PERSONE (Art. 601 c.p.)


è la **condotta** volta a **reclutare, introdurre** nel territorio dello Stato, **trasferire** anche al di fuori di esso, **trasportare, cedere l'autorità** sulla persona, **ospitare** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, **mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio** o comunque al compimento di **attività illecite** che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al **prelievo di organi**.

→ **IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima** se la condotta è posta in essere con metodi coercitivi

→ Tali condotte integrano il reato di tratta anche senza l'utilizzo dei metodi coercitivi sopra descritti se esercitate nei confronti di persona minore di età.

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

Legge Merlin – art. 3

- 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
 - 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
 - 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
 - 7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
 - 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
- Pena: da 2 a 6 anni di reclusione.





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

Art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso per motivi di protezione sociale

*«Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei **delitti di cui all'art. 3 della L. 75/1958, o di quelli previsti dall'art. 380 cpp**, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di **violenza o di grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero, ed emergano **concreti pericoli per la sua incolumità**, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale».*





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

Art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso per motivi di protezione sociale

Strumento giuridico per la tutela delle vittime di tratta:

- possibilità di sottrarsi alla condizione di sfruttamento
- supporto in un percorso di inserimento sociale
- rilascio di uno speciale permesso di soggiorno «*per motivi umanitari*»

Elementi giuridici:

- **violenza o grave sfruttamento** della vittima in Italia, riconducibili a fattispecie di **reato** specifiche
- **pericolo concreto ed attuale** per la sua incolumità (per il tentativo di sottrarsi al condizionamento degli sfruttatori o per le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale avviato)





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

Il doppio binario:

➤ Percorso giudiziario

denuncia nei confronti degli sfruttatori (collaborazione con le autorità giudiziarie nel corso delle operazioni di polizia per i reati di cui all'art. 3 Legge 75/1958 o per uno dei reati indicati nell'art. 380 c.p.p.)

➤ Percorso sociale

l'accertamento dello sfruttamento da parte dell'ente locale o dell'associazione che prende in carico la vittima (adesione della vittima la programma di assistenza ed integrazione sociale)





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

- concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM o dell'ente** (rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale);
- **durata** iniziale di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno e **convertibile** in studio o lavoro;
- **revoca** del permesso di soggiorno in caso di **interruzione** del programma o di **condotta incompatibile** o se **vengono meno le condizioni** che ne hanno giustificato il rilascio.





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

D. Lgs. 24/2014 di attuazione della Dir. 2011/36/UE

- valutazione individuale della vittima → **persone vulnerabili**
- inasprimento delle sanzioni (artt. 600 e 601 c.p.)
- identificazione dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta (accertamento dell'età) → **DPCM 234/2016**
- obblighi di formazione dei soggetti delle PPAA
- indennizzo per le vittime: 1.500,00 euro per ogni vittima del “Fondo per le misure anti tratta”, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici
- **Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime** (art. 18, c. 3bis, D. Lgs. 286/98)
- **Piano Nazionale Antitratta**
- Meccanismi di rinvio tra i sistemi della protezione delle vittime di tratta e della protezione internazionale (**referral**)





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

Il sistema antitratta: Piano Nazionale Antitratta Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale

- strategia organica pluriennale: **prevention, prosecution, protection, partnership**
- **Cabina di regia** presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPO, a carattere politico istituzionale
- progetti attuati a **livello territoriale** finalizzati ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale (riunisce i programmi ex art. 13 L. 228/2003 e art. 18, c. 1, D. Lgs. 286/98)
- da **enti locali ovvero associazioni, iscritti** nella sezione seconda del **Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati** istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- finanziati attraverso un **avviso pubblico** pluriennale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità (10.06.2016 per PNA 2016 - 2018)





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo nazionale

I servizi offerti dal Sistema Antitratta

- unità di strada
- interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale indoor o altre forme di sfruttamento
- sportelli di ascolto, counselling
- accoglienza in case di accoglienza protette a indirizzo segreto
- accoglienza di secondo livello
- accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa





UNIONE
EUROPEA



Contesto normativo regionale

Regione Piemonte

- DGR del 14 novembre 2016, n. 19-4190 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di politica attiva di natura integrata e complementare ai servizi al lavoro a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta, periodo 2016-2018
- DGR del 19 dicembre 2016, n. 70-4435 sostegno al progetto Piemonte in Rete contro la tratta 2016
- Altri 2 progetti presentati al Min. Interno e DPO in attesa di valutazione





Le vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale





UNIONE
EUROPEA



Le vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale

1.471 le donne nigeriane arrivate in Italia al 30 giugno 2015 su un totale di 7.897 arrivi dalla Nigeria.

353 le donne nigeriane arrivate in Italia al 30 giugno 2014 su un totale di 3.311 arrivi dalla Nigeria (Fonte OIM)





UNIONE
EUROPEA



Le vittime di tratta nel contesto della protezione internazionale

Video

<https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/07/nigeria-trafficking-women-prostitutes-italy>

- È possibile riconoscere la protezione internazionale alle vittime della tratta?
- Se sì, sotto quale profilo (fattore di discriminazione)?
- Qual è il timore di rientro in Patria?





UNIONE
EUROPEA



Norme specifiche per le richiedenti asilo vittime di tratta

Convenzione di Ginevra del 1951 - Art. 1(A) 2

«chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato»






UNIONE
EUROPEA



Linee Guida dell'UNHCR relativa all'applicazione dell'art. 1(A) 2 alle vittime della tratta e alle potenziali vittime:

- si trovi fuori dal proprio Paese
- fondato timore di essere oggetto di **persecuzione**:
 - gravi violazioni dei diritti umani (forme di schiavitù o sfruttamento legate al **genere**)
 - ritorsioni e minacce nei confronti propri confronti o verso i familiari rimasti in patria
 - rischio di essere nuovamente ritrafficate
 - emarginazione o discriminazioni in quanto ex prostitute (da parte della comunità o delle autorità)
- in ragione dell'appartenenza ad **un determinato gruppo sociale** (donne vittime o potenziali vittime della tratta)





UNIONE
EUROPEA



D. Lgs. 18/2014 attua Dir. 2011/95/UE Qualifiche

Inserisce le vittime di tratta tra le persone vulnerabili di cui all'art. 19, c. 2, D. Lgs. 251/07

D. Lgs. 142/2015 attua Dir. 2013/32/UE Procedure

Introduce la nozione di persone vulnerabili, includendo le vittime di tratta (art. 2 D. Lgs. 25/08) e prevedendo esame in via prioritaria della domanda (art. 28 D. Lgs. 25/08)

D. Lgs. 142/2015 attua Dir. 2013/33/UE Accoglienza

Meccanismo di rinvio per le richiedenti asilo identificate vittime di tratta per inserimento in programmi ex art. 18, c. 3bis, D. Lgs. 286/98 (art. 17, c. 2, D. Lgs. 142/15)

→ *Ciò significa che la R.A. riconosciuta vittima di tratta può beneficiare del sistema antitratta SENZA dover rinunciare alla richiesta di asilo.*





UNIONE
EUROPEA



Identificazione delle vittime della tratta

Indicatori della tratta

- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Mancato pagamento del viaggio/debito
- False promesse di lavoro, costrizione o approfittamento situazione vulnerabilità/necessità
- Rito woodoo prima della partenza
- Poca chiarezza sul luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia
- Segnalazioni della richiedente effettuate nel corso di controlli di polizia per contrastare l'attività di meretricio
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne





UNIONE
EUROPEA



Identificazione delle vittime della tratta

- Disponibilità di denaro
- Uscite per lunghi periodi ingiustificate
- Abbigliamento succinto
- Comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento.
- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni.
- Racconto stereotipato

→ Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento (all. 2 PNA 2016 – 2018)





UNIONE
EUROPEA



Identificazione delle vittime della tratta nigeriane

- Provenienza da Edo State (Benin City)
- Molto giovani (se minorenni si dichiarano maggiorenni)
- Basso livello di istruzione e di estrazione sociale
- Provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia
- Generalità diverse rispetto a quelle indicate nel modello C3.
- Durante il viaggio è affidata ad una persona (trolley)
- Sfruttamento sessuale in Libia presso le connection houses e liberata da un “benefattore”
- Modalità del reclutamento (false proposte di lavoro)
- Segnali di controllo (riceve numerose chiamate o controllo nei movimenti)

→ EASO Nigeria La tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015





UNIONE
EUROPEA



Sistema di Referral

Sistema di **cooperazione** tra i diversi attori sociali, individuando per ciascuno il suo **specifico ruolo** al fine di tutelare in modo adeguato le vittime della tratta

Identificazione preliminare

Vi sono delle fondate ragioni per ritenere che la R.A. sia vittima di tratta, in quanto l'ente gestore dell'accoglienza o la Commissione territoriale individua alcuni indicatori della tratta

Identificazione formale

In questi casi la CT o l'ente gestore possono inviare la R.A. ad un'associazione esperta dell'antitratta (operatori qualificati) per una valutazione utile all'identificazione formale della vittima e, se necessario, l'attivazione delle misure specifiche





UNIONE
EUROPEA



Protocollo d'intesa tra

la Commissione territoriale e gli enti del sistema antitratta

Se durante l'audizione in CT emergono dubbi sulla possibilità di trafficking (sia che la vittima lo dichiari, sia che lo neghi)

1. acquisizione del consenso a colloquio antitratta (identificazione preliminare)
2. Sospensione del procedimento per 4 mesi
3. Segnalazione a ente qualificato antitratta per relazione (identificazione formale): n. di colloqui svolti, esperienza della tratta e di sfruttamento (pregressa e attuale), segnalazione esigenze specifiche (sanitarie o traumi), proposta di adesione a programma unico art. 18
4. Sulla base della relazione, la CT adotta la propria decisione





UNIONE
EUROPEA



Protocollo d'intesa tra

la Commissione territoriale e gli enti del sistema antitratta

Se durante l'audizione in CT emergono dubbi sulla possibilità di trafficking, ma la R.A. non presta il consenso ad incontrare gli operatori dell'antitratta, allora

1. Consegna del numero verde antitratta ed eventuale sospensione del procedimento per 1 mese (periodo di riflessione)
2. Riconvocazione presso la CT per valutare se vi sia il consenso ad incontrare gli enti dell'antitratta
3. Sospensione per relazione o direttamente a decisione





UNIONE
EUROPEA



Limiti all'identificazione

- Controllo da parte dei trafficanti
- Timore di ritorsioni nei propri confronti o verso i familiari rimasti in patria
- Mancanza di fiducia verso le autorità
- Non conoscenza dei propri diritti/false informazioni ricevute dagli sfruttatori
- Scarsa consapevolezza della propria condizione
- Riconoscenza verso chi ha favorito il percorso di emigrazione.





UNIONE
EUROPEA



CASO 1

Happy è una ragazza nigeriana di 21 anni di Benin City. Lavora come parrucchiera in un negozio, dove conosce Gift, una donna benestante originaria di Benin City, ma da anni residente a Brescia, che le propone di trasferirsi in Italia per lavorare nel suo salone di bellezza.

Prima di partire Gift rassicura la giovane che si sarebbe fatta carico delle spese del viaggio, che avrebbe poi trattenuto dai suoi stipendi. Inoltre la donna accompagna Happy presso un *native doctor* che, in segno di buon auspicio, esegue un rituale *juju*.

Gift torna in Italia, affidando la ragazza ad un amico, che avrebbe viaggiato con lei il giorno seguente in aereo: l'uomo conservava i passaporti, imponendo ad Happy di dichiarare altre generalità e di identificarsi come sua moglie.

Giunti in Italia, l'uomo consegnava a Happy un numero di cellulare, dicendole di recarsi in treno a Brescia, dove sarebbe andata a prenderla Gift.

Solo a Brescia Happy scopriva che avrebbe dovuto prostituirsi in strada per restituire un debito pari a 40.000 euro.

Stanca delle continue violenze e minacce ricevute, Joy chiedeva aiuto ad un'unità di strada.





UNIONE
EUROPEA



CASO 2

Precious è una ragazza nigeriana di 17 anni di Benin City, che lavora saltuariamente al mercato. Qui conosce Gift, una donna benestante originaria di Benin City, ma da anni residente a Brescia, che le propone di trasferirsi in Italia per lavorare nel suo salone di bellezza.


Prima di partire Gift rassicura la giovane che si sarebbe fatta carico delle spese del viaggio, trattenendo poi il dovuto dai suoi stipendi. Inoltre la donna accompagna Precious da un *native doctor* che, in segno di buon auspicio, esegue un rituale *juju*.

Gift affida la ragazza ad un amico, che avrebbe viaggiato con lei fino in Libia, occupandosi di tutte le spese. A Tripoli l'uomo spiega a Precious cosa fare una volta giunta in Italia: presentare domanda di asilo e contattare un numero di cellulare.

Sbarcata in Italia, Precious segue le istruzioni ricevute e viene inserita in un Centro di prima accoglienza e poi trasferita in un CAS di Verona. Da qui la ragazza chiama il numero, al quale risponde una donna che le dice quale storia riferire in Questura nel modello C3, avvertendola di dichiararsi maggiorenne e di raggiungerla a Brescia una volta ottenuti i documenti.

Durante l'audizione in CT, la commissaria intuisce di trovarsi di fronte ad una vittima della tratta, probabilmente minorenni.





UNIONE
EUROPEA



Minori vittime della tratta

- Soggetti particolarmente vulnerabili (doppio profilo di vulnerabilità – dir. 2011/36/UE, attuata da D. Lgs. 24/2014)
- **specifiche misure di assistenza, sostegno e tutela** adeguata nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali
- Specifiche misure di accoglienza, intese al recupero fisico e psicosociale
- **Se l'età della vittima risulta incerta** e vi sia motivo di ritenere che sia minore, questa deve essere **considerata minore** al fine di ricevere le misure di assistenza specifiche





UNIONE
EUROPEA




Minori vittime della tratta

DPCM 234/2016 accertamento dell'età multidisciplinare

- Solo se vi siano fondati dubbi sull'età, non superabili da documenti identificativi (muniti di foto);
 - Da richiedere al Giudice Tutelare competente territorialmente, che deve autorizzare la procedura
 - Da svolgersi presso struttura sanitaria pubblica da équipe multidisciplinare:
 - Colloquio sociale
 - Visita pediatrica auxologica
 - Valutazione psicologica
 - Con mediatrice culturale
 - Tenendo conto dell'origine etnica e culturale
 - Indicazione del margine di errore insito nella variabilità biologica e nel metodo
 - Adeguatamente informato sul tipo di esame, finalità e diritto di opporsi
 - Se età resta dubbia, si considererà minorenne
- **In attesa dell'accertamento dell'età, come si deve considerare l'interessato?**






UNIONE
EUROPEA



Minori vittime della tratta

→ nelle more di determinazione dell'età essa è considerata minore ai fini dell'accesso immediato alle misure di assistenza, sostegno e protezione (D. Lgs. 24/2014, DPCM 234/2016)





UNIONE
EUROPEA



Minori vittime della tratta

Indicatori della tratta dei minori d'età

- Dichiarata di essere maggiorenne
- proviene da paesi particolarmente esposti rispetto al fenomeno della tratta
- non ha alcuna comunicazione con la famiglia di origine
- dichiara di essere giunta in Italia da sola o accompagnata da una persona che non è il genitore o parente
- dichiara di essere giunta in Italia con un genitore o parente ma risulta evidente un rapporto diverso (di non confidenza, di timore).
- è fortemente intimidita

